



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 107 Del 18/02/2021

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDO INTERVENTO PERIODICO DI PULIZIA DEI FILTRI E SANIFICAZIONE DEI VENTILCONVETTORI DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – CIG YB930A5C86

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7493 del 04.05.2020, di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, OO.PP. e Ambiente fino al 02.05.2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”;

VISTA la deliberazione giunta n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare N. 21 del 30/06/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE 2019”;

PREMESSO che il comune di Gemona del Friuli è proprietario degli edifici scolastici, con le annesso palestre, relativi all’istruzione primaria e secondaria di primo grado dell’ambito comunale;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti relativi all’emergenza COVID-19 emanati dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute, dalla Regione Friuli Venezia Giulia etc. e in particolare il DPCM del 16.05.2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed i successivi provvedimenti di proroga dello stato emergenziale;

VERIFICATO che lo stato di emergenza COVID-19:

- con D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25.09.2020, n. 124, è stato prorogato al 15 Ottobre 2020;
- con D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125 è stato prorogato al 31 Gennaio 2021;
- con D.L. 14 Gennaio 2021, n. 2 e DPCM 14.01.2021 è stato prorogato al **30 Aprile 2021**;

RILEVATO che, stante la situazione emergenziale succitata, vi è la necessità di eseguire interventi sanificazione delle unità di trattamento dell’aria situate presso gli edifici nel seguito descritti:

- palestra della Scuola primaria di Piovega sita in via Dei Pioppi;

- palestra della Scuola primaria di Ospedaletto sita in via Nazionale;
- palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Cantore", sita in via Raimondo D'Aronco;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19, per la quale è obbligatorio osservare le disposizioni ministeriali di distanziamento sociale previste dai DPCM del 25.10.2020 che si sono susseguiti, risulta necessario tutelare sotto il profilo della sicurezza i lavoratori;
- l'Istituto Comprensivo, con nota prot. 20677/2020, ha espressamente richiesto, su indicazione del proprio RSPP ed in riferimento alle ultime note dell'Istituto Superiore di Sanità, di provvedere alla sanificazione periodica mensile di tutte le apparecchiature che movimentano/trattano aria presenti nelle palestre.

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che queste ultime sono entrate in vigore il 20/05/2017;

DATO ATTO che in data 14.09.2020 è stato pubblicato in G.U. la Legge 11 settembre 2020, n. 20 contenenti la *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che reca "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*", fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determinazione a contrarre sia adottato entro il 31.12.2021;
- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della medesima Legge, è consentito l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000;

VERIFICATO pertanto che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di forniture di beni di importo inferiore a € 75.000;

VERIFICATO altresì che con la Delibera del 09/04/2020, n. 312, l'ANAC elenca una serie di comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 con particolare riferimento alle varie fasi della procedura di gara;

RICHIAMATO:

- l'art. 32, comma 2), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori;
- l'art.192, comma 1), del D.lgs. 267/2000 che dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base;

VERIFICATO che l'importo stimato per l'affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 20/2020 si intende procedere mediante affidamento diretto a cura del

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

SPECIFICATO che la procedura dell'affidamento diretto, consentita dalla suddetta normativa, viene utilizzata nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa in rapporto all'entità dell'appalto ed alla tempistica di esecuzione dell'intervento, rispetto alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

CONSTATATO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), lo strumento di eprocurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che il valore della prestazione in oggetto è inferiore a € 5.000,00.- e, pertanto, ai sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018), si può procedere all'affidamento della prestazione prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA altresì la nota della Regione FVG - Direzione delle Autonomie locali – Servizio centrale unica di committenza prot. 0001983/P del 07.02.2019 con la quale viene precisato che per lavori forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste la necessità della segretezza delle offerte ai fini delle comparazioni trattandosi di affidamenti diretti ad un dato fornitore;

EVIDENZIATO che pertanto per tali affidamenti si può continuare a rapportarsi con l'Operatore economico anche mediante modalità cartacee;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di ditte specialistiche del settore per l'esecuzione di tali interventi;

VISTA l'offerta, prot. 3030/2021, presentate dalla ditta TERMOEL snc di Buzzolini Fabrizio & C. snc con sede in Gemona del Friuli Via L. Burgi n° 58 – P.I. 01565670302- verso una spesa di Euro 1.200,00.= per ciascuno degli interventi mensili (comprensivo degli oneri della sicurezza) in tutti i plessi considerati, oltre all'IVA di legge che si distingue per tipo di strutture come nel seguito:

STRUTTURA	Febbraio	Marzo	Aprile	Totale iva esclusa
PALESTRA della Scuola Primaria di Piovega	€. 400,00	€. 400,00	€. 400,00	€ 1.200,00
PALESTRA della Scuola Primaria di Ospedaletto	€. 400,00	€. 400,00	€. 400,00	€ 1.200,00
PALESTRA della Scuola Secondaria di primo grado (scuola Media)	€. 400,00	€. 400,00	€. 400,00	€ 1.200,00

quindi per un totale di Euro 4.392,00 con IVA;

VERIFICATO che gli interventi verranno eseguiti con l'ausilio di trabattello, nel caso di posizione elevata del ventilconvettore, con tutte le necessarie precauzioni di sicurezza, comprendendo le operazioni di sanificazione con due operatori e l'ausilio di un generatore di vapore con temperatura massima di 160° e pressione massima di 5,5 bar con atomizzatore di prodotti sanificanti compreso il rilascio di avvenuta sanificazione dell'Ambiente. Durante le operazioni verrà valutata la necessità della sostituzione dei filtri;

CONSIDERATO CHE la ditta in argomento ha auto-dichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA il DURC, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. di dare atto a quanto in premessa riportato;

2. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) alla ditta TERMOEL snc di Buzzolini Fabrizio & C. snc con sede in Gemona del Friuli Via L. Burgi n° 58 – P.I. 01565670302 l’intervento di sanificazione delle unità di trattamento dell’aria situate presso le palestre Comunali della Scuola primaria e Secondaria di primo grado per una spesa di Euro 3.600,00.= (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre all’IVA di legge quindi per un totale di Euro 4.392,00.=;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.392,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2021	2021	YB930A5C86	920/0	4-2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	3	2	9	4	2.928,00	TERMOEL SNC DI BUZZULINI FABRIZIO & C. cod.fisc. / p.i. IT 01565670302
2021	2021	YB930A5C86	993/0	4-2	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	3	2	9	4	1.464,00	TERMOEL SNC DI BUZZULINI FABRIZIO & C. cod.fisc. / p.i. IT 01565670302

4. di dare atto che la liquidazione delle relative fatture alle singole ditte verrà effettuata con le disposizioni previste dall’art.17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972 “c.d. Split Payment” (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

5. di liquidare alla ditta sopracitata l’importo dovuto, dopo la verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni di cui all’oggetto, e l’effettiva quantità delle lavorazioni e su presentazione di fattura, facendo riferimento alla presente determinazione;

6. di stabilire che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00 non si provvederà alla stipulazione di contratto ma verranno poste in essere le procedure di cui al comma 14 dell’art. 32 D.lgs 50/2016 (scambio lettera commerciale);

7. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

8. di stabilire che tutta la documentazione menzionata nel presente atto resta depositata ed in visione presso il Settore Tecnico Infrastrutture, LL.PP. ed Ambiente, presso l'Ufficio di competenza

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis